REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2179 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([1]), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([2]), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. È opportuno che tale periodo sia fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

([2]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivi
(1)	(2)	(3)
Una borsa rettangolare costituita da un corpo stampato in elastomero di silicone, che misura circa 16,5 cm di lunghezza, 10 cm di altezza e 2,5 cm di larghezza. Ad essa sono fissati una maniglia ad anello dello stesso materiale e un sistema di chiusura (chiusura lampo). L'articolo è prodotto in un'unica fase con parti integrate (maniglia ad anello e chiusura lampo) e non presenta accessori interni. L'articolo è concepito per trasportare e proteggere vari oggetti di piccole dimensioni. Cfr. immagini (*).	3926 90 97	La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97. La classificazione alla voce 4202 è esclusa in quanto tale voce comprende soltanto gli articoli ivi specificamente citati e contenitori simili (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4202, primo paragrafo). Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive (in particolare l'interno sprovvisto di accessori e le dimensioni ridotte) il prodotto non è considerato una valigia o valigetta, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, le borse portacarte, cartelle e simili contenitori di cui alla prima parte della voce 4202. L'articolo non è considerato un contenitore simile a quelli della prima parte della voce 4202 in quanto non è specialmente concepito per contenere particolari utensili con o senza i loro accessori, né la sua conformazione interna è adatta a tale scopo (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4202, terzo paragrafo e nono paragrafo, lettera f)]. L'articolo non è pertanto contemplato dal testo della prima parte della voce 4202. Gli articoli di cui alla seconda parte della voce 4202 devono essere costituiti esclusivamente delle materie ivi specificate o oppure essere ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4202, quarto paragrafo). Tenendo conto del fatto che l'articolo è costituito di un elastomero in silicone stampato, non può essere considerato una borsetta con superficie esterna di materie plastiche in fogli. L'articolo non è pertanto contemplato dal testo della seconda parte della voce 4202. L'oggetto non è del tipo normalmente trasportato in tasca o in una borsetta, quali custodie per occhiali, portacarte, portafogli, portamonete, portachiavi, portasigarette, portasigari, custodie per pipe e borse da tabacco (cfr. anche la nota esplicativa del sistema armonizzato relativa alle sottovoci 4202.31, 4202.32 e 4202.39). L'articolo non può pertanto essere classificato nelle sottovoci 4202.31, 4202.32 e 4202.39.

		L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC3926 90 97 come «altro lavoro di materie plastiche».

(*) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.





